



**AGENZIA  
DELLE  
DOGANE**

Protocollo: 2903/V/ACGT

Rif.

Allegati:

Roma, 24 SET. 2007

Alle Direzioni Regionali  
dell' Agenzia delle Dogane

Agli Uffici delle Dogane

Alle Direzioni Circostrizionali  
dell' Agenzia delle Dogane

Agli Uffici Tecnici di Finanza

LORO SEDI

e, p.c.:

Al Comando Generale della Guardia  
di Finanza – Ufficio Operazioni  
R O M A

Agli Uffici di diretta collaborazione del  
Direttore

S E D E

Alle Aree Centrali

S E D E

**OGGETTO:** Impieghi degli oli minerali che comportano l'esenzione dell'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta. Punto 9 e punto 11 della Tabella A allegata al Testo Unico delle Accise, approvato con Decreto Legislativo del 26 ottobre 1995, n. 504.

Circolare n. 33/D del 15 settembre 2006. Precisazioni.

A seguito della pubblicazione della circolare di cui all'oggetto, sono pervenute a quest'Area centrale alcune richieste di chiarimenti in merito alle quali, effettuati gli opportuni approfondimenti, si rappresenta quanto segue:

**1. Impiego di oli minerali per la produzione di forza motrice con motori fissi - Punto 9 della Tabella A allegata al D.L.vo n. 504/95.**

**a) Strumenti per l'accertamento della quantità di oli minerali da addurre all'agevolazione**

La circolare n. 33/D prevede, per misurare il consumo dei combustibili impiegati nella produzione di forza motrice, l'installazione nel motore fisso di un apposito sistema di strumenti (contaore e contagiri).

Tuttavia, prima dell'emanazione della circolare in oggetto, presso alcuni utilizzatori, il controllo dell'impiego è stato realizzato tramite strumenti diversi (ad esempio, contatori volumetrici o contaore attivati da pressostati) da quelli indicati nella circolare medesima.

Sono pertanto pervenute richieste volte a conoscere se i predetti strumenti, diversi da quelli previsti nella circolare, siano ugualmente idonei alla determinazione dei consumi agevolati.

Tanto premesso, si conviene con la possibilità di utilizzare strumenti o sistemi di misura diversi da quelli indicati a condizione che le soluzioni fin qui adottate a livello locale siano ufficializzate in campo nazionale attraverso una espressa autorizzazione da parte della struttura centrale competente.

A tale fine gli Uffici che in passato hanno autorizzato sistemi di rilevazione dei consumi differenti da quello previsto nella circolare in argomento, trasmetteranno all'Area centrale verifiche e controlli doganali - laboratori chimici una dettagliata relazione sui medesimi.

Il sistema utilizzato, qualora ritenuto congruo, sarà portato a conoscenza di tutti gli Uffici e potrà essere utilizzato, laddove ritenuto parimenti idoneo, in luogo di quelli indicati nella citata circolare.

Nelle more della suddetta istruttoria, le agevolazioni precedentemente concesse sulla base di strumentazioni diverse continueranno ad essere applicate.

Solamente nel caso in cui il sistema proposto non venga ritenuto idoneo per la determinazione dei consumi, l'Ufficio prescriverà alla ditta richiedente la sostituzione del proprio sistema con uno di quelli riconosciuti idonei (sia, cioè, quelli già indicati nella circolare n. 33/D che quelli riconosciuti

Relazione

dall'Amministrazione centrale a seguito di altre istruttorie).

**b) certificato di conformità rilasciato da centri SIT**

Inoltre, nella circolare 33/D viene richiesto che il complesso di strumenti contagiri/contatore in grado di contabilizzare la forza motrice effettivamente prodotta dal motore fisso sia dotato di un certificato di conformità rilasciato da laboratori o da centri accreditati SIT (Servizio Tarature in Italia).

In proposito, qualora per alcuni complessi di misura tale attestazione di conformità non venga rilasciata dai detti centri per l'assenza di una particolare norma tecnica concernente tali specifici complessi, si ritiene che, ai fini fiscali, possa dare idonea garanzia un'apposita relazione tecnica, predisposta da un tecnico iscritto al relativo albo professionale, dalla quale risulti che la misura delle grandezze di interesse fiscale si verifica esclusivamente quando il motore fisso esegue il lavoro di produzione di forza motrice e non di traslazione nel sito di lavoro.

**2. Impiego di oli minerali nella produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica - Punto II della Tabella A allegata al D.L.vo n. 504/95.**

**a) Applicabilità della circolare solo in caso di richiesta di specifici consumi superiori a 0,212 kg/kWh**

In via preliminare, si precisa che le prescrizioni della circolare di cui trattasi si applicano esclusivamente alle officine elettriche costituite da gruppi elettrogeni per le quali viene richiesto un consumo specifico superiore al valore base di 0,212 kg/kWh.

Pertanto, qualora l'utente non richieda il riconoscimento di un consumo superiore, resta confermato il sopraindicato consumo forfetario definito nel telex prot. n. 2768/7/VII/P.C. del 5 giugno 1998.

In tale caso, per la gestione dell'agevolazione, è sufficiente l'installazione di un contatore (ovviamente suggellato sia nel corpo che nella morsettiera d'inserzione) dell'energia elettrica prodotta per calcolare, come appresso, la quantità di gasolio agevolato:

Quantità di gasolio [kg] - 0,212 [kg/kWh] x energia elettrica prodotta misurata da contatore [kWh].

Di conseguenza, per tali officine non è necessario installare un contatore omologato, né presentare la documentazione prevista dalla circolare.

**b. Scritture da tenere in caso di utilizzo di prodotto ad accisa assoluta**

Nel caso di utilizzo di prodotto ad accisa assoluta, resta naturalmente applicabile la disciplina delineata nella circolare n. 4668/01 del 26 febbraio 2002.

A tal fine si precisa che le officine che operano con gasolio ad accisa assoluta possono richiedere il riconoscimento di consumi specifici superiori a 0,212 [kg/kWh]. In tal caso, ai fini del computo dell'effettivo consumo, dovranno comunque essere seguite le direttive indicate nella circolare n. 33/D e nella presente nota.

**c. Chiarimenti sull'installazione dei contagiri per gruppi elettrogeni**

Si fa presente, infine, che, operando il gruppo elettrogeno a velocità costante, si ritiene inutile l'installazione dei contagiri, previsto, invece, per i motori fissi.

Si fa riserva di successive ulteriori indicazioni all'esito degli approfondimenti in corso e sulla base delle ulteriori segnalazioni.

Si invitano le Direzioni regionali a proseguire l'azione di monitoraggio sull'applicazione della nuova disciplina vigilando affinché sia prestata la massima assistenza all'utenza interessata.

Il Direttore dell'Area Centrale  
Ing. Walter De Santis

Walter De Santis